



Procura della Repubblica

PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA



Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello - FIRENZE

Ai Colleghi SOSTITUTI - SEDE

Al Signor Questore di SIENA

Al Signor Comandante Provinciale dei
Carabinieri di SIENA

Al Signor Comandante Provinciale della
Guardia di finanza - SIENA

Al Signor Comandante Provinciale del CORPO
FORESTALE DELLO STATO - SIENA

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del
circondario - LORO SEDI

Ai Signori Responsabili Sezioni di polizia
giudiziaria - SEDE

Alla Dott.ssa Maria Assunta Palazzo -
Direttore amministrativo - SEDE

Alla Dott.ssa Luisa MAZZEI (Resp.
Ufficio ricezione notizie di reato) - SEDE

Al Responsabili delle Segreterie dei P.M.

E, p.c. Al Sig. Prefetto - SIENA

Al Sig. Presidente del Tribunale - SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena - SEDE

Al Sig. Dirigente della Direzione Provinciale del lavoro
SIENA

Al Sig. Dirigente della sede INPS
SIENA

OGGETTO: Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni

2



pecuniaria; Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante Disposizioni in materia di depenalizzazione.

Indicazioni operative.

Nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal **6 febbraio 2016**) di depenalizzazione e di abrogazione di reati.

La riforma introdotta con i due testi normativi realizza un arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e introduce – sul piano storico una assoluta novità – la trasformazione dell'illecito penale in illecito civile, con la previsione di una sanzione pecuniaria civile irrogata dal giudice e devoluta alla Cassa delle Ammende.

La depenalizzazione: decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8

Il metodo utilizzato dal legislatore delegato si sviluppa su due direttrici:

-la prima è imperniata sulla clausola generale che postula la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la pena della multa o dell'ammenda, con esclusione di natura oggettiva per una serie di reati espressamente indicati;

-la seconda contiene invece una specifica elencazione di fattispecie su cui interviene la depenalizzazione, come specificato all'art. 1 che si riporta:

Art. 1 – depenalizzazione in genere

Non costituiscono reato e sono soggette alle sanzioni amministrative tutte le violazioni per quali è prevista la sola pena della **multa o dell'ammenda**. La disposizione si applica anche agli illeciti penali che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, le ipotesi aggravate si configurano come fattispecie autonome di reato.

Sono esclusi dalla depenalizzazione:

- i reati puniti con la sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, con le eccezioni di seguito indicate;
- i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti dal T.U. immigrazione;
- i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti da una serie di provvedimenti normativi indicati espressamente in un allegato del d.lgs e ivi ordinati per materia (edilizia ed urbanistica, ambiente territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà industriale ed intellettuale).

Art. 2 – depenalizzazione dei reati previsti dal codice penale



- Atti osceni ex art. 527 co. 1 c.p. (conserva rilevanza penale l'ipotesi aggravata del 2^a comma, quando il fatto viene commesso all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori);
- Pubblicazione di spettacoli osceni ex art. 528, co. 1 e co. 2 (conserva rilevanza penale la fattispecie del comma 3: spettacoli teatrali, cinematografici e recitazioni, contro il divieto dell'autorità);
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto ex art. 652 c.p.;
- Abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.;
- Atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p..

In ordine alle suddette fattispecie depenalizzate, l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il prefetto (art. 7 comma 2).

Art. 3 – Altri casi di depenalizzazione per reati previsti da leggi speciali e già punite con pene detentive sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie.

- art. 11, comma 1, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, in materia di impianto e di uso di apparecchi radioelettrici privati e di rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici (l'ipotesi aggravata del 2^a comma, per i casi di recidiva, è rimasta di rilievo penale, come figura autonoma di reato); l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Ministero per lo sviluppo economico (art. 7 comma 3 lett. B)
- l'art. 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, che punisce il noleggio abusivo e la fissazione su supporto audio e video di prestazione artistiche; autorità amministrativa competente SIAE
- art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10.8.1945, n. 506, che reca disposizioni circa la denuncia di beni che sono stati oggetto di confisca, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano; autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il prefetto (art. 7 co. 3 lett.d);
- art. 15 comma 2 delle legge 28 novembre 1965 n. 1329, in tema di mancato ripristino del contrassegno alterato, cancellato, o reso irricognoscibile da altri, su macchine utensili; autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il prefetto (art. 7 co. 3 lett. d);
- art. 16 , comma 4, del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con mod. nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in tema di installazione abusiva di carburante per autotrazione; competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione l'autorità comunale ex art. 1 D.L.vo 11.2.1998, n. 32

Le ulteriori ipotesi di depenalizzazione meritano una trattazione particolare: la prima, per l'impatto sul lavoro e sull'organizzazione dell'ufficio, in ragione



del rilevante numero di procedimenti interessati; la seconda, per l'importanza della materia.

Quanto alla prima ipotesi, si fa riferimento all'**art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con mod. nella legge 11 novembre 1983, n. 638**, relativo all'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti, purchè l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui.

I procedimenti iscritti presso questo Ufficio relativi a fatti riconducibili a tale ipotesi di reato superano il numero di 4.000. Va da sé che le ricadute organizzative sull'Ufficio, per il venire meno di un così significativo carico giudiziario, sono senz'altro apprezzabili.

La seconda ipotesi, di scarsissimo impatto pratico (oserei dire, nullo), riguarda l'art. 28, comma 2, DPR 309/90 e succ. modd., che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni e garanzie per la coltivazione autorizzata di piante stupefacenti.

Sul punto non può che condividersi quanto già evidenziato dal Procuratore di Trento, nella circolare del 25 gennaio 2016, circa l'ambito di operatività dell'intervento di depenalizzazione, circoscritto, stante il tenore letterale della disposizione, ai soli casi di produttore legale che viola le prescrizioni dell'autorizzazione, senza in alcun modo pensare alla depenalizzazione della condotta di coltivazione non autorizzata di piante da stupefacente.

Sul piano procedimentale, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative è prevista l'applicabilità – in quanto compatibile – della disciplina generale sull'illecito amministrativo di cui alla legge n. 689/81 (art. 6).

Le sanzioni pecuniarie amministrative sono comminate nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 5, per tutti i reati già puniti con la pena della multa o dell'ammenda e, negli altri casi (artt. 2 e 3), con le sanzioni pecuniarie espressamente indicate.

Per alcuni nuovi illeciti amministrativi si prevedono sanzioni amministrative accessorie.

L'**art. 4** stabilisce che in caso di reiterazione specifica della violazione, l'autorità amministrativa, o il giudice, se competente *ex art. 24 L. 689/81 (connessione obiettiva)*, applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Di rilevante interesse per le prassi organizzative, a causa delle rilevanti ricadute sull'attività dell'Ufficio, è l'**art. 8**, che detta una disposizione di *favor* in tema di diritto intertemporale, in deroga all'art. 1 della legge n. 689/81, stabilendo che le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati (con le eccezioni delle eventuali sanzioni amministrative accessorie), si applicano *retroattivamente*, con il limite del giudicato.



Tale disposizione, cui sono da ricollegare, nell'immediato, le maggiori conseguenze sul carico di lavoro dell'Ufficio, necessita ulteriori specificazioni. Per facilitare le prassi operative, è opportuno distinguere le varie situazioni che si presenteranno al momento di entrata in vigore del decreto legislativo.

- **per le violazioni future**, commesse dall'entrata in vigore del decreto, ovvero accertate dopo tale momento (anche se riferite a periodi per i quali esse costituivano reato), gli operanti che procedono all'accertamento non devono inviare la comunicazione in Procura, bensì seguire le regole previste dalla legge 689/81, al cui complesso normativo il decreto opera un generale rinvio. Pertanto, l'organo accertatore procederà alla contestazione della violazione, all'invio del rapporto all'autorità amministrativa competente e, per quanto qui di specifico interesse, con riguardo alla depenalizzazione dell'omesso versamento dei contributi, a rendere edotto il trasgressore-datore di lavoro, dell'estinzione dell'illecito amministrativo se provvede al versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
- **per i procedimenti in corso**, l'autorità giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.

La regola generale così declinata dall'art. 9 comma 1, viene ulteriormente specificata nei successivi commi, dove si distinguono le seguenti scansioni.

Se l'ente verificatore ha già inviato la notizia di reato ma l'azione penale non sia stata esercitata e la violazione non risulti prescritta o estinta per qualsiasi causa, la trasmissione degli atti è disposta dal P.M. che, in caso di procedimento già iscritto, annota elettronicamente la trasmissione nel registro delle notizie di reato.

La disposizione dell'art. 9 co. 2 prevede quindi (eccezionalmente) la definizione di un procedimento pendente in fase di indagini mediante **trasmissione diretta degli atti all'autorità amministrativa** e annotazione del registro delle notizie di reato. Non è pertanto necessaria la previa richiesta di archiviazione che, invece, è riservata ad altre ipotesi di estinzione del reato (prescrizione, morte del reo)¹.

Il sistema, in un'ottica deflattiva, è improntato quindi alla massima speditezza, già applicato in passato, con il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507**, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno

¹ La soluzione è obbligata stante il tenore del cit. art. 9 in mancanza del quale sarebbe stato invece necessario dover prima richiedere l'archiviazione per i procedimenti relativi ai reati abrogati e trasformati in "illeciti civili" dal D.L.vo 7/16.



1999, n. 205", il cui art. 102 conteneva una disposizione del tutto all'art. 9 dell'odierno decreto.

La trasmissione dei fascicoli dei procedimenti riguardanti reati depenalizzati, impone di individuare l'autorità competente.

In ragione di ciò, per quanto riguarda le violazioni in materia di mancato pagamento dei contributi previdenziali, si è individuata la competenza, d'accordo con il **DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA** e il Direttore della INPS sede di Siena, nel primo ufficio ex art. 3 co. 6, D.L. 463 del 1983.

Rimane aperto un problema: ossia la condizione di numerosi procedimenti fermi in Procura, non movimentati in attesa del decreto legislativo sulla depenalizzazione, per i quali è già maturata la prescrizione.

In questi casi, come già detto, va proposta l'archiviazione, e quindi si rende necessario il passaggio al Gip.

Una volta definito il procedimento penale, ci si pone la domanda se occorra comunque notificare l'autorità amministrativa, cioè la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa.

Per la verità, il diverso regime previsto dal legislatore delegato, per i casi di prescrizione o di altre cause di estinzione, quale la morte del reo, sembra volersi riferire all'impossibilità di applicare la sanzione amministrativa e quindi alla non necessità di notificare l'autorità amministrativa. In questo senso sembra pertinente, con riguardo, per esempio, alla fattispecie dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali, il riferimento all'art. 3, co. 9, legge 335/1995, secondo cui:

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

[...]

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

La previsione normativa sopra riportata è importante perché nella trasformazione della fattispecie penale in illecito amministrativo, si è avuto un abbassamento del termine di prescrizione (da sei a cinque anni), sicché se la fattispecie è già prescritta sul piano penale, risulta a maggior ragione prescritta su quello amministrativo.

In termini generali poi il **termine di prescrizione dell'illecito amministrativo è sempre cinque anni** per la sanzione amministrativa, ex art. 28 legge 689/1981. Pertanto, sicuramente per i reati già puniti con la pena della multa, per i quali operava il termine di prescrizione più lungo (sei anni), non sarà possibile procedere alla riscossione della sanzione amministrativa.

Per i reati già puniti con l'ammenda, per il quale il termine prescrizione era di **4 anni**, rimane ancora la possibilità temporale di irrogare la sanzione amministrativa. Pertanto, in tali ipotesi, il P.M., prima di trasmettere il



fascicolo dal GIP con la richiesta di archiviazione, procederà a trasmettere copia degli atti all'autorità amministrativa competente per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Nei casi di azione penale esercitata, il giudice pronuncia ex art. 129 c.p.p. [in ogni stato e grado del processo] sentenza inappellabile di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.

Quando i procedimenti penali per uno dei reati abrogati sono stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione, con il rito degli incidenti di esecuzione (art. 666 c.p.p.), revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

L'abrogazione dei reati e la trasformazione in illeciti civili decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7

Il nostro sistema ha avuto modo di sperimentare in passato vari interventi in tema di depenalizzazione, mentre costituisce una assoluta novità l'abrogazione dei reati e l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie civili, operate con il decreto legislativo n. 7/2015.

L'art. 1 prevede l'abrogazione di alcune norme incriminatrici e correlativamente l'art. 2 introduce le conseguenti modifiche agli articoli collegati del codice penale.

In particolare si prevede l'abrogazione:

- della falsità in scrittura privata e di quella del foglio firmato in bianco, artt. 485 e 486 c.p.; conseguentemente vengono modificati i testi degli artt. 488, 490, 491, 493 bis e 491 c.p., operate dall'art. 2 lettere b), c), d), e) ed f) del D. Lgs. 7/2016;
- del reato di ingiuria, art. 594 c.p.; conseguentemente vengono modificati i testi dell'art. 596, 597 e 599 c.p., operate dall'art. 2 lettere g), h ed i);
- del reato di sottrazione di cose comuni, art. 627 c.p.;
- del reato di appropriazione di cose smarrite, art. 647 C.P.

Viene poi riconfigurato il reato di danneggiamento, con la previsione, al primo comma dell'art. 635, di una fattispecie procedibile di ufficio, caratterizzata dalla presenza di minaccia o violenza (o in occasioni di manifestazioni "pubbliche"). Al secondo comma vi sono altri fatti (non è più aggravante, la sanzione è la stessa), sempre procedibili di ufficio. Il terzo comma prevede limiti alla sospensione condizionale, **applicabili ora anche al primo comma.**



Ciò premesso, stante l'abrogazione del reato di cui al primo comma del 635 nella vecchia formulazione, la nuova fattispecie segue le regole ordinarie di competenza e quindi si ritiene venuta meno la **competenza del giudice di pace**.

A conferma di ciò occorre considerare che il comma 3 del nuovo 635 estende **anche al primo comma** la disciplina restrittiva in materia di sospensione condizionale, istituto, invece, non applicabile, ai sensi dell'art. 60 decreto 274, alle sanzioni irrogate dal GDP.

L'art. 3 del decreto prevede che gli illeciti penali abrogati *“se dolosi, obbligano, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”*.

Sempre lo stesso articolo prevede l'applicazione dell'art. 2947 c.c., quanto al termine quinquennale di prescrizione della pretesa relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria.

L'art. 4 riproduce le fattispecie penali abrogate e per ciascuna di esse indica le sanzioni pecuniarie civili.

L'art. 5 definisce i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie.

L'art. 6 disciplina l'ipotesi di recidiva.

L'art. 7 detta la norma sul concorso di persona, alla stessa stregua dell'art. 110 c.p.

Le regole del procedimento sono contenute nell'art. 8.

La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Infatti, la sanzione civile potrà essere irrogata solo sul presupposto che il giudice civile accolga la domanda di risarcimento del danno. La disciplina processuale viene individuata, in quanto compatibile, nel codice di procedura civile.

Di particolare rilievo, sul piano organizzativo, la previsione di cui all'art. 12 in materia di diritto intertemporale, secondo la quale, in deroga al principio generale di irretroattività ex art. 11 disp.prel.cc, le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

In quest'ultima ipotesi, il secondo comma dell'art. 12, prevede che il giudice di esecuzione, con il procedimento di cui all'art. 667, co 4 cpp (quindi *de plano*), *revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti*.



Per i procedimenti in corso, non è stata introdotta una norma transitoria. Tale omissione appare anomala, soprattutto se si considera che in materia di reati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi (dove è più raro che vi siano parti /interessi civili) è specificamente previsto che *<quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili>* (D.L. n.8, art. 9).

La mancata previsione di una norma transitoria implica che non sussistono obblighi di trasmissione degli atti. La sanzione civile potrà essere applicata dal giudice solo se la parte danneggiata decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.

Ne consegue che, per i fascicoli pendenti in fase di indagine, relativi agli illeciti penali abrogati, dovrà essere richiesta l'archiviazione e per quelli pendenti in fase dibattimentale andrà richiesta l'assoluzione con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Per facilitare la lettura si allega la tabella dei reati depenalizzati e di quelli trasformati in illeciti civili.

Siena, 29 gennaio 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Salvatore Vitello

REATI DEPENALIZZATI (d.lgs. n. 8/16, in vigore dal 06.02.2016)				REATI ABROGATI – ILLECITI CIVILI (d.lgs. n. 7/16, in vigore idem)
A) REATI PUNITI SOLO CON MULTA O AMMENDA	A.1) REATI ESCLUSI, anche se puniti con la sola pena pecuniaria (NO DEPEN.)	B) reati previsti dal codice penale	C) reati previsti da leggi speciali, anche se puniti con pene detentive	
guida senza patente ex art. 116 comma 13, d.lgs. n. 285/1992.	tutti i reati previsti dal C.P., ad eccezione degli atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p.	atti osceni ex art. 527 c. 1 c.p. conserva rilevanza penale solo nell'ipotesi di cui al comma 2, se commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori	il relativo elenco è indicato all'art. 3, d.lgs. n. 8/2016, l'unica ipotesi rilevante è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a € 10.000 (art. 2 comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. 638/1983).	-falsità in scrittura privata, art. 485 c.p.; -falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato, art. 486 c.p.; -ingiuria, art. 594 c.p.; -sottrazione di cose comuni, art. 627 c.p.; -appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito, art. 647 c.p.
	i reati di cui al d.lgs. n. 286/1998	pubblicazioni e spettacoli osceni ex art. 528 c. 1 e 2 c.p. conserva rilevanza penale l'ipotesi contemplata dal comma 3		
	i reati in materia edilizia ed urbanistica (d.p.r. n. 380/2001, l. n. 64/1974, l. n. 1086/1971) i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio (d.lgs. n. 152/2006, l. n. 157/1992, d.lgs. n. 202/2007, d.lgs. n. 133/2005, d.lgs. n. 65/2003, d.lgs. n. 174/2000, d.lgs. n. 52/1997, l. n. 136/1983, l. n. 1860/1962)	rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto ex art. 652 c.p.		

	reati in materia di alimenti e bevande (d.lgs. n. 91/2014 convertito dalla l. n. 116/2014, d.lgs. n. 169/2004)	abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.		
	reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008, l. n. 257/1992 l. n. 1045/1939)	rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.		
	reati in materia di sicurezza pubblica (R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S.)	atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p.		
	reati in materia di giochi d'azzardo e scommesse (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933)			
	reati in materia di armi ed esplosivi (l. n. 185/1990, l. n. 110/1975, l. n. 694/1974, l. n. 186/1960)			
	reati in materia di elezioni e finanziamento dei partiti (cfr. relativo elenco)			
	reati in materia di proprietà intellettuale e industriale (l. n. 633/1941)			

Modifiche al codice penale introdotte dall'art. 2, d.lgs. n. 7/2016:

- art. 488 c.p.,
- art. 489 comma 2 c.p.,
- art. 490 comma 1 e 2 c.p.,
- art. 491 c.p.,
- art. 491-bis c.p.,
- art. 493-bis c.p.,
- art. 596 comma 1 e 4 c.p.,
- art. 597 comma 1 c.p.,
- art. 599 c.p.,
- art. 635 c.p.,
- art. 635-bis comma 2 c.p.,
- art. 635-ter comma 3 c.p.,
- art. 635-quater comma 2 c.p.,
- art. 635-quinquies comma 3 c.p.